

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Sentenze annotate](#)

DONAZIONE DI DENARO (DI NON MODICO VALORE) MEDIANTE BONIFICO BANCARIO

SENTENZE ANNOTATE

NOTIZIARIO N 61 DEL 29 MARZO 2024

MAURO LEO E ANTONIO MUSTO

Con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 7442, la Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito (analogamente a quanto affermato da Cass., 12 aprile 2023, n. 9780), che la donazione di denaro – depositato al momento dell’atto di liberalità presso un conto corrente di un istituto di credito nazionale o estero – effettuata tramite bonifico bancario, assume ai fini fiscali la qualificazione giuridica di donazione indiretta o di “donazione informale”, così da essere ricompresa nell’ampio *genus* delle “liberalità diverse dalle donazioni”.

Tale principio sebbene reso in un provvedimento afferente alla materia tributaria, consente di svolgere alcune riflessioni di carattere civilistico.

Quanto sancito si inquadra infatti diversamente – sul piano della teoria generale – rispetto alla qualificazione civilistica che, secondo i precedenti pronunciamenti della Cassazione richiamati dalla stessa decisione in esame (Cass., Sez. un., 27 luglio 2017, n. 18725; Cass., 19 agosto 2021, n. 23127; Cass., 24 ottobre 2022, n. 31272; Cass., 10 gennaio 2024, n. 982), attribuiscono alla medesima operazione natura di donazione diretta (sebbene ad esecuzione indiretta) disciplinata dagli articoli 769 ss. c.c., compreso l’assoggettamento del negozio alla forma dell’atto pubblico (art. 782 c.c.), salvo ricorra il requisito del modico valore (art. 783 c.c.).

Secondo questa impostazione, ad esempio, anche la donazione del denaro di non modico valore a mezzo bonifico bancario, fatta dal padre a favore della figlia coniugata in regime di comunione legale dei beni (art. 179, lett. b), c.c.), sconta la forma dell’atto pubblico in quanto trattasi comunque “donazione tipica” benché “ad esecuzione indiretta” [cfr., su rapporto tra “donazione tipica a esecuzione indiretta” e art. 179, lett. b), c.c., Trib. Ferrara, 20 giugno 2018, nonché su rapporto tra “donazione indiretta” e art. 179, lett. b), c.c., Cass., 15 novembre 1997, n. 11327: «la peculiare struttura della donazione indiretta non è assolutamente incompatibile con l’applicazione dell’art. 179 lett. b c.c.)»].

Per i giudici tributari l’ordine di bonifico impartito dal donante alla banca ha natura di negozio giuridico unilaterale, il cui perfezionamento si ha tra la banca e l’ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti l’incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento, attraverso la quale si realizza il fine di liberalità, producendo l’effetto di una attribuzione gratuita.

Per i giudici civili, invece, l’operazione bancaria tra il donante e il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale (la donazione) tra gli stessi concluso e rimasto esterno. Soltanto tale accordo realizza il passaggio di valori da un patrimonio all’altro, «e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo (art. 1411 cod. civ.) considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l’ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l’istituto di credito in séguito al contratto intercorso fra quest’ultimo e l’ordinante» (così, già, v. Cass., Sez. un., 27 luglio 2017, n. 18725; Trib. Brescia, 5 giugno 2019, Trib. Latina, 5 settembre 2019; Trib. Brescia, 11 settembre 2019; Trib. Latina, 30 novembre 2020; Trib. Torino,

20 gennaio 2021; Trib. Torino, 9 febbraio 2021; Trib. Roma, 28 maggio 2021; Cass., 19 agosto 2021, n. 23127; Trib. Messina, 26 ottobre 2021; Appello Ancona, 22 settembre 2022; Cass., 12 aprile 2023, n. 9780).

Per quanto sembri emergere un'aporia tra le due impostazioni giurisprudenziali, esse in realtà si muovono su piani distinti, senza creare alcuna alterazione nel sistema, perché diverso è l'oggetto dei giudizi.

In sede civile il procedimento è volto ad accertare se il negozio è affetto o meno da vizi che lo rendano invalido od inefficace; nel procedimento che si svolge in ambito tributario l'oggetto della domanda è la legittimità della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria.

Da tale impostazione, osserva ancora la pronuncia in esame, discende che «l'inosservanza della forma pubblica richiesta dall'art. 782 cod. civ. e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario».

Mauro Leo e Antonio Musto

[Scarica la sentenza](#)